



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 04574/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania**

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale
1269 del 2015, proposto da:

Istituto Statale d'Arte **Liceo** Artistico
Giorgio **De Chirico**, in persona del
Dirigente scolastico legale
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno
Ricciardelli, elettivamente domiciliato
presso lo stesso in Napoli alla p.zza
Bovio n. 8;

contro

Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, I.S.I.S. Pitagora – Croce di Torre Annunziata, in persona del Dirigente scolastico legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Consoli, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Napoli alla via. S. Lucia n. 81;

Città Metropolitana di Napoli, in persona del Sindaco Metropolitan pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Di Falco e Vera Berardelli;

per l'annullamento

della deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 9.1.2015, con cui la Regione Campania, nell'emanare il piano annuale regionale di organizzazione della rete scolastica e piano dell'offerta

formativa, ha recepito il piano provinciale, nonché della deliberazione di giunta provinciale n°592 del 22 dicembre 2014, con la quale la Provincia di Napoli ha emanato il piano provinciale di razionalizzazione della rete scolastica, assegnando all'ISIS Pitagora-Croce la sez. Musicale dell'indirizzo di **liceo** musicale e coreutico; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli e di I.S.I.S. Pitagora di Torre Annunziata e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2015 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1269 dell'anno 2015, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di aver ininterrottamente richiesto, dal 2008, l'attivazione dell'indirizzo musicale con il **Liceo** Musicale e Coreutico; che, tuttavia, la Provincia e la Regione, con gli atti impugnati, hanno deciso di attivare tale **liceo** nell'istituto Pitagora;

che, ai sensi degli artt. 138 e 139 del d.lgs. 112/1998, la Regione deve programmare l'offerta formativa e, sulla base dei piani provinciali, la rete scolastica, mentre la provincia deve redigere i piani di organizzazione della rete degli istituti, nonché il piani di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature;

che, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 233/1998, le scuole e gli istituti, per poter ottenere e conservare autonomia e personalità giuridica, devono avere

un numeri di alunni da un minimo di 500 ad un massimo di 900, e che tali cifre costituiscono anche gli indici per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali; l'art. 4 comma 69 della l. 183/2011 stabilisce che gli istituti sono sottodimensionati se hanno un numero di alunni inferiore a 600; che, con delibera di Giunta Regionale n. 435/2011, in seguito alla riorganizzazione dell'istruzione superiore avviata con i DD.PP.RR nn. 87, 88 e 89 del 2010, sono state emanate le linee guida per il dimensionamento dell'offerta scolastica e di programmazione dell'offerta formativa; che le linee guida costituiscono lo strumento di definizione dei criteri cui province e comuni devono attenersi per la definizione del dimensionamento dell'offerta scolastica e di programmazione dell'offerta formativa; che le province, nelle operazioni di dimensionamento, devono riorganizzare la rete scolastica, e non

possono prescindere da: un piano di allineamento degli istituti sottodimensionati rispetto ai parametri di cui al d.P.R. 233/1998; un piano di allineamento degli istituti sovradimensionati rispetto al parametro massimo (900 alunni) attraverso processi graduali di sdoppiamento o diversa articolazione degli istituti; razionalizzazione dei punti di erogazione del servizio; ottimizzazione dell'offerta formativa su tutto il territorio regionale; che, per ciò che attiene alla pianificazione, invece, la DGR-435/2011 prevede che le Province, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, dovranno, a loro volta, attenersi ai criteri di: consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale; adeguatezza della rete dei trasporti; sostenibilità economica; efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta; raccordo della programmazione territoriale con le dotazioni di edilizia scolastica, previa verifica della consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;

compatibilità con le risorse strutturali e strumentali disponibili;

che, per la scuola secondaria di secondo grado, è opportuno prevedere istituti di istruzione secondaria superiore, intesi non come una somma indistinta di indirizzi, ma come ipotesi di filiere formative omogenee, afferenti anche alle diverse tipologie di istruzione (Licei, Tecnici, Professionali); che le proposte di attivazione di nuovi indirizzi o gli interventi di dimensionamento devono essere realizzati razionalizzando le richieste delle istruzioni scolastiche che devono essere valutate in base: alla storia di ciascun istituto, nonché alla necessità che l'offerta formativa degli istituti di istruzione superiore non risulti costruita da una somma indistinta di indirizzi, ma si sostanzi in competenze e saperi congruenti, nonché, infine, alla circostanza che l'autorizzazione al funzionamento di nuovi indirizzi deve necessariamente essere sorretta da strutture già esistenti in cui allocare le classi, le attrezzature ed i laboratori;

che, per quanto riguarda più specificamente i Licei Musicali e Coreutici, occorrerà che le proposte delle Province siano corredate da: idoneità e disponibilità della sede e dei laboratori nella specie il **Liceo** ricorrente è dotato degli specifici certificati); convenzione con un Conservatorio di musica; preventivo di spesa; dichiarazione di copertura della spesa da parte della Provincia;

che la delibera 669 del 2012 della Regione Campania si allinea a tali indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa scolastica e per l'organizzazione della rete scolastica, per l'anno 2013/2014; il provvedimento regionale parte dal presupposto secondo cui è necessario conseguire nel tempo la media ottimale di 900/930 alunni, conformemente a quanto disposto dal d.lgs. 112/1998;

che l'ultimo provvedimento regionale in ordine cronologico è rappresentato dalla Circolare della Giunta Regionale 517/SP del 17.11.14 che, muovendosi da un punto di vista logico-organizzativo, nell'alveo delle

disposizioni fino ad ora citate, ha ribadito la necessità che, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa, le proposte provinciali dovranno riguardare richieste di nuovi indirizzi che siano adeguatamente motivate e rispondenti alle esigenze del territorio e del 'mercato del lavoro, rispettose dell'ordinamento statale e coerenti con la configurazione dell'istituzione scolastica presso cui devono essere attivati;

che la stessa circolare prevede che le amministrazioni provinciali dovranno garantire la copertura degli oneri connessi alla funzionalità delle Istituzioni scolastiche, assicurando la disponibilità di locali e attrezzature e che le proposte di riorganizzazione devono avere ad oggetto principalmente le istituzioni sottodimensionate e il rafforzamento delle autonomie scolastiche esistenti;

che la disciplina provinciale in materia è finalizzata soprattutto al contenimento della spesa; infatti, con deliberazione della Giunta Provinciale 659/2012, la Provincia di Napoli ha

adottato il piano di dismissione, per consentire un risparmio progressivo a partire dall'anno scolastico 2012 fino all'anno scolastico 2016; piano di dismissione del quale, come si dirà successivamente è parte anche l'ISIS Pitagora.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via graduata, rigettare il ricorso.

All'udienza del 22.07.2015, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) i provvedimenti nn. 6/2015 della Regione Campania e 592/2014 della Provincia di Napoli, appaiono coerenti solo nelle premesse con le disposizioni e le linee guida sopra richiamate, ma divergono platealmente dalle predette premesse nelle disposizioni finali; infatti, il provvedimento regionale sancisce espressamente che il piano regionale di

organizzazione della rete scolastica per l'anno 2015/2016, è attuativo degli indirizzi e dei criteri precedentemente emanati dalla Giunta Regionale (il riferimento è chiaramente alle DD.GG.RR. 435/2011 e 669/2012), mentre il provvedimento Provinciale, invece, stabilisce che le proposte avanzate sono valutate alla luce della Circolare della Regione Campania 517/SP del 2014 che sintetizza il contenuto delle delibere di giunta regionali già richiamate; le conclusioni cui si perviene sono tutt'altro che coerenti con le premesse; infatti, gli atti amministrativi impugnati, invero, assegnano all'I.S.I.S. Pitagora l'indirizzo di **Liceo** Musicale del **Liceo** Musicale e Coreutica, tradendo tutti i principi enunciati fino a questo momento, atteso che l'ISIS Pitagora attualmente ha un numero di alunni pari a circa 1.400 (più precisamente 1361 secondo il dato tratto dal medesimo sito internet dell'Istituto), e dunque ben al di sopra degli indici di cui al d.P.R. 233/1988. In tali condizioni, la Provincia avrebbe

dovuto instaurare un programma di progressivo decremento della platea scolastica, in luogo di un inopportuno, illegittimo aumento della medesima; dovrebbero infatti privilegiarsi le realtà scolastiche sotto dimensionate, ed evitare affastellamenti di indirizzi privi di coerenza. Infatti, l'ISIS Pitagora Croce è un Istituto Statale per l'Istruzione Superiore che, per la sua natura, non ha un'identità formativa storica e univoca; infatti, presso l'istituto, sono attivati un **Liceo** scientifico, un **liceo** classico, un **liceo** linguistico e, con delibera di giunta regionale 17/2014, è stato attivato un **liceo** sportivo: si tratta di indirizzi formativi non coerenti tra di loro, ma territorialmente accorpati solo per ragioni organizzative, ragioni che recedono nei confronti di altri principi contenuti nella normativa regionale, che impone che l'attivazione di nuovi indirizzi sia legata alla storia di ciascun istituto, nonché alla necessità che l'offerta formativa degli istituti di istruzione superiore non risulti costruita da una somma indistinta di

indirizzi, ma si sostanzia in competenze e saperi congruenti. Inoltre, l'ISIS Pitagora, da un punto di vista di edilizia scolastica, ha già una struttura tentacolare che mal si concilia con la normativa richiamata e con il programma di risparmio, nonché con l'obiettivo di conseguire una gestione razionale dell'offerta formativa, e che può essere solo peggiorata dall'attivazione di un nuovo indirizzo scolastico, mentre prevedere l'istituzione del **Liceo** Musicale e Coreutico presso il **Liceo** Artistico **De Chirico** sarebbe del tutto coerente con il sistema scolastico delineato. Infatti, la stessa delibera regionale impugnata ha coerentemente attivato l'indirizzo di **Liceo** Musicale e di **Liceo** Coreutico presso altri licei artistici del territorio provinciale: il riferimento è in particolare all'Istituto Munari di Acerra, ex Istituto d'Arte, nonché all'Istituto Grandi di Sorrento, anch'esso ex Istituto d'Arte; ancora, il **Liceo de Chirico** possiede una platea di studenti pari a 680 unità, quindi poco sopra la soglia di

sottodimensionamento e lontana, molto lontana, dalla media che la Regione Campania intende raggiungere (900/930 persone); ed attribuire **Liceo** Musicale al **Liceo de Chirico**, inoltre, risulterebbe coerente con le esigenze provinciali di risparmio di spesa, sostenibilità economica, efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta, nonché raccordo della programmazione territoriale con le dotazioni di edilizia scolastica; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, attesa l'omessa indicazione dei motivi per i quali è stato scelto un istituto piuttosto che un altro.

Il Ministero e l'Istituto Pitagora eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che è stato impugnato un atto della Regione.

In data 18.03.2015 l'Avvocatura depositava documentazione in cui l'Amministrazione spiegava dettagliatamente le motivazioni della scelta effettuata.

La Città Metropolitana, subentrata alla

Provincia, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

La Regione, in memoria depositata in data 19.06.2015, eccepiva in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, atteso che la parte ricorrente è già legittimata ad attivare l'indirizzo musicale; e l'infondatezza nel merito perché l'atto impugnato, in quanto atto generale a carattere programmatico, è connotato da ampia discrezionalità e non è sindacabile dal g.a. se non per manifesta illogicità o irragionevolezza.

In memoria di replica depositata in data 01.07.2015 la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso, replicando alle eccezioni opposte e precisando in particolare che è infondata l'eccezione di nullità della procura, atteso che la scuola autonoma ben può avvalersi di un avvocato del libero foro (Tar Campania, IV, n. 1518/2013); e che la delibera n. 56 del 2010, con cui la Regione ha assegnato l'indirizzo musicale al **liceo De Chirico**, è purtroppo antecedente il d.P.R. 89/2010, che costituisce il

presupposto per l'attivazione dell'indirizzo in parola; sicché le cose non stanno come pretende la Regione. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità della procura. Infatti, l'Istituto scolastico può avvalersi di un avvocato del libero foro qualora agisca non come organo dello Stato, ma a difesa della propria autonomia, ed in posizione di conflitto potenziale con l'Amministrazione dello Stato difesa dall'Avvocatura (così Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 1518/2013).

Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse.

Infatti, con delibera n. 56 del 28.01.2010, la Giunta Regionale della Campania ha istituito l'indirizzo musicale presso l'Istituto "**De Chirico**" di Torre Annunziata; e tale delibera, osserva la Regione, non è mai stata oggetto né di annullamento o di revoca da parte della stessa Amministrazione, né di annullamento in sede giurisdizionale.

Parte ricorrente osserva, sul punto, che

la delibera n. 56 del 2010, con cui la Regione ha assegnato l'indirizzo musicale al **liceo De Chirico**, è antecedente al d.P.R. 89/2010, che costituisce il presupposto per l'attivazione dell'indirizzo in parola; sicché sembra ritenere necessaria una nuova delibera, per l'attivazione dell'indirizzo in parola.

Tale osservazione non può essere condivisa, atteso che in primo luogo dal d.P.R. n. 89/2010 non si evince una sorta di superamento di una delibera che abbia già istituito, presso un determinato istituto scolastico, l'indirizzo in questione (si veda, in particolare, l'art. 13 del predetto d.P.R.); in secondo luogo, la Regione dopo aver adottato la delibera di istituzione ha espressamente confermato, anche in questa sede successivamente all'entrata in vigore del predetto d.P.R., l'istituzione dell'indirizzo musicale presso l'istituto ricorrente.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le

spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Dichiara il ricorso n. 1269 dell'anno 2015 inammissibile per carenza d'interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli,

Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)